

COMUNE DI VALPERGA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

**PER LA DETERMINAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE
PRESTAZIONI COMUNALI**

I.S.E.E.

Art. 1
Oggetto e riferimenti legislativi

1. Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, singolarmente o in forma associata.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998 integrato dal DPCM 221/1999 e dai DPCM 305/1999 e DM solidarietà sociale 306/1999 così come modificati dal Decreto Legislativo 130/2000, DPCM 242/2001, DPCM 18.5.2001, DPCM 337/2001.
3. Il presente regolamento inoltre integra ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Art. 2
Finalità e obiettivi

1. Per favorire la realizzazione di un nuovo welfare locale più equo, il presente regolamento si pone quale finalità l'eliminazione delle situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di esclusione sociale:
 - differenziando la misura della partecipazione ai costi dei servizi tra i vari fruitori
 - stabilendo con criteri unificati in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate
 - tenendo conto delle specificità delle esigenze dei fruitori dei servizi e delle finalità dei servizi erogati

Art. 3
Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto dei principi costituzionali, dove ogni persona gode di pari dignità e opportunità, in osservanza delle disposizioni di legge che prevedono l'applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. Nell'applicazione dell'ISEE rientrano le seguenti prestazioni o servizi, richieste da cittadini residenti nel Comune di Valperga:
 - Servizi all'infanzia e scolastici (Asilo nido, Refezione scolastica, Trasporto scolastico);
 - Esoneri e riduzioni su tariffe e imposte comunali.
 - Esoneri ticket sanitari

3. L'elenco dei servizi e prestazioni di cui al comma precedente, ha carattere indicativo e non vincolante dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere o ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale.
4. Eventuali prestazioni o servizi di nuova istituzione, gestiti direttamente dal Comune, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, rientreranno nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Art. 4 Ambiti di esclusione

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - tutti i servizi e le prestazioni sociali erogate dal Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-assistenziali (CISS 38), che svolge le funzioni delegate ai sensi della L.R. 8.1.2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";
 - tutte le situazioni espressamente previste dal D. Lgs. 109/98 art. 1, comma 1 così come modificato dal D. Lgs 130/2000 e in tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente.
 - i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

Art. 5 Situazioni particolari

1. Per i cittadini residenti in altri comuni il costo delle prestazioni sarà determinato nella misura relativa al costo per l'erogazione del servizio eccezione fatta per le ipotesi di cui ai commi successivi:
 - Le prestazioni agevolate possono essere applicate anche a cittadini residenti in altri comuni purchè i rispettivi comuni di residenza abbiano stipulato apposita convenzione con il comune di Valperga.
 - Le prestazioni agevolate possono essere accordate anche a cittadini non residenti e non convenzionati purchè il comune di residenza su richiesta del cittadino, integri al comune di Valperga la differenza tra il costo del servizio e la tariffa o quota corrispondente alla fascia di ISEE.
 - Le prestazioni agevolate possono essere integrate dal Comune di Valperga, se le condizioni di bilancio lo consentono, su richiesta di cittadini residenti che usufruiscono di servizi o prestazioni erogate da altri enti locali, preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale. L'integrazione potrà essere fra la differenza del costo del servizio e la tariffa o quota corrispondente alla fascia di ISEE.

Art. 6
Determinazione della situazione economica

1. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli a seguire.
2. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) si ottiene rapportando il valore dell'ISE come sopra determinato con i sottoindicati parametri della scala di equivalenza definita dai decreti in precedenza citati:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

+ 0,35	Per ogni componente in più
+0,2	In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
+0,2	In presenza di figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Tale maggiorazione si applica anche per i nuclei composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei suddetti termini
+0,5	Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o con invalidità superiore al 66%

Art. 7
Nucleo familiare

1. La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18 Maggio 2001, individuato secondo i seguenti criteri:
 - A.** Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
 - B.** Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. Ai sensi del D.P.R. n. 223/89, per famiglia anagrafica si intende "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed avente dimora

abituale nello stesso Comune". Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

- C.** I soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
- della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
- D.** I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
- E.** I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri non operano nei seguenti casi:
- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
 - quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;
 - quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- F.** Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
- G.** Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 8

Nucleo Familiare di riferimento

1. In applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/00, ed ai fini della valutazione dell'ISEE, si assume quale unità di riferimento per gli ambiti di applicazione individuati la composizione del nucleo familiare anagrafico di legge.
2. Con riferimento all'art. 3 del D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, la persona con handicap permanente grave di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della Legge stessa, costituisce nucleo a sé stante, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, per l'erogazione di prestazioni sociali richieste, erogate o gestite direttamente dal comune.

Art. 9 Reddito

1. L'indicatore della situazione reddituale (**R**) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 7 si ottiene sommando:
 - a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA.
In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
 - b) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetto residenti nel territorio dello Stato;
 - c) I proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA assumendo come valore la base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzati;
 - d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo.

Dalla somma derivante dai predetti elementi, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Art. 10 Patrimonio

1. L'indicatore della situazione patrimoniale (**P**) è dato dai valori patrimoniali immobiliari e mobiliari.
2. Il patrimonio immobiliare è così definito:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I al 31 Dicembre dell'anno

precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato e terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 Dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

3. Il patrimonio mobiliare è così definito:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando, per ogni componente il nucleo familiare, il valore complessivo posseduto. A tal fine la valutazione dell'intero nucleo familiare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali posseduti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso di rapporti di custodia, deposito, amministrazione o gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti al nucleo familiare, il valore da considerare è quello relativo alla quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71.

4. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito dalla somma dell'indicatore del reddito e dell'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (R + 20% P).

Art. 11

Valutazione delle prestazioni sociali agevolate

1. Per ogni singola prestazione erogata dal Comune il richiedente deve dichiarare l'eventuale concessione di altre prestazioni sociali agevolate o provvidenze economiche nell'anno finanziario di riferimento.
2. Nella calcolo della misura della prestazione agevolata il Comune terrà conto di quanto già concesso all'interessato.

Art. 12

Ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari

1. Così come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 109/98, modificato con D. Lgs. 130/00, l'ente può prevedere ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari, più specificatamente dettagliati nei regolamenti per l'erogazione dei singoli servizi.
2. In relazione agli ambiti di applicazione sopra definiti, l'Amministrazione Comunale si riserva, ai fini della determinazione della misura dell'intervento economico e/o della prestazione sociale, la valutazione dei redditi non imponibili IRPEF.

Art. 13
Procedure applicative

1. Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata deve presentare domanda agli uffici competenti corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello tipo approvato con DPCM 18/5/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L'autodichiarazione contiene l'esplicita conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003 n. 196.
2. Coloro che non richiedono agevolazioni e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio e/o alla prestazione.
3. Al momento della richiesta di prestazioni agevolate, viene garantita al richiedente – attraverso l'ufficio preposto o in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale – l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.
4. L'ufficio comunale o i CAAF ai quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica; trasmettono entro dieci giorni i dati della dichiarazione al sistema informativo dell'INPS, mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo. L'INPS, ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rendendo disponibili detti indicatori all'ente acquirente e al dichiarante per l'accesso agevolato ai servizi nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.
5. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
6. La dichiarazione di cui al precedente comma può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Art. 14
Variazioni della situazione economica

1. Il richiedente può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE.

2. In caso di sopravvenute variazioni della situazione economica, superiori al 25% in aumento e in diminuzione (a seguito di disoccupazione, invalidità, decessi, nascite, ecc.), si tiene conto della nuova dichiarazione sostitutiva. Quest'ultima sostituisce la precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.
3. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'I.S.E.E. precedentemente definito, gli effetti della nuova dichiarazione saranno congruati alla ricezione da parte dell'ufficio preposto dell'attestazione I.N.P.S., con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

Art. 15 Controlli

1. L'art. 71 del DPR 445/00, dispone che le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad effettuare controlli ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. In merito alle dichiarazioni rese dai richiedenti la prestazione agevolata, l'amministrazione comunale effettua:
 - a) controlli casuali a campione, nella misura almeno del 10% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione corrispondente al singolo esercizio finanziario, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando, inoltre, appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);
 - b) controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarati, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o le necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo, desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune.
3. L'amministrazione comunale potrà:
 - richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità, rimanendo esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso del Comune.
 - richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera del Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, etc.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di attivare singolarmente o mediante un apposito servizio comune, ai fini della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS ed il Ministero delle Finanze.

Art. 16
Revoca dei benefici

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 17
Determinazione delle fasce dell'I.S.E.E.

1. Le fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. I cittadini che rientrano nella fascia minima, saranno esonerati dalla pagamento delle prestazioni o servizi con obbligo di presentare la relazione dei servizi sociali attestante la situazione di disagio sociale. In mancanza di detta relazione possono richiedere il pagamento della quota minima prevista per il servizio o prestazione.
3. I cittadini che non intendono avvalersi della procedura prevista per ottenere riduzioni in base all'I.S.E.E., saranno tenuti al pagamento della quota massima prevista per il servizio o prestazione.
4. I cittadini non residenti e non convenzionati saranno tenuti al pagamento della quota determinata in relazione al costo della prestazione o servizio richiesto.

Art. 18
Deroghe

1. In caso di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutato e documentato dai Servizi Sociali del CISS n. 38, la Giunta Comunale valuterà l'erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare.
2. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità, nell'esercizio del potere discrezionale della Giunta Comunale.

Art. 19
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati avviene in conformità al D.Lgs 30.06.2003 n. 196, con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili.

Art. 20
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e al fine di darne ampia divulgazione, sarà pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 21
Applicazione e decorrenza

- 1 Il presente regolamento troverà la sua piena applicazione a seguito di apposite delibere della Giunta Comunale che determineranno per ogni servizio o prestazione le fasce dell'ISEE entro le quali saranno previste tariffe e contribuzioni agevolate, come previsto dal precedente art. 17.
2. Fino alle adozioni di tali deliberazioni verranno erogati i servizi con i criteri in atto.

Art. 22
Disposizioni di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce quelli attualmente in atto presso il Comune per le parti in contrasto con le disposizioni approvate con il seguente atto.

Art. 23
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 94 dello statuto comunale, il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

INDICE

1.	Oggetto e riferimenti legislativi	Pag. 1
2.	Finalità e obiettivi	Pag. 1
3.	Ambiti di applicazione	Pag. 1
4.	Ambiti di esclusione	Pag. 2
5.	Situazioni particolari	Pag. 2
6.	Determinazione della situazione economica	Pag. 3
7.	Nucleo familiare	Pag. 3
8.	Nucleo familiare di riferimento	Pag. 5
9.	Reddito	Pag. 5
10.	Patrimonio	Pag. 5
11.	Valutazione delle prestazioni sociali agevolate	Pag. 6
12.	Ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari	Pag. 6
13.	Procedure applicative	Pag. 7
14.	Variazioni della situazione economica	Pag. 7
15.	Controlli	Pag. 8
16.	Revoca dei benefici	Pag. 9
17.	Determinazione delle fasce dell'ISEE	Pag. 9
18.	Deroghe	Pag. 9
19.	Trattamento dei dati personali	Pag. 9
20.	Pubblicità del regolamento	Pag. 10
21.	Applicazione e decorrenza	Pag. 10
22.	Disposizione di rinvio	Pag. 10
23.	Entrata in vigore	Pag. 10